

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

* * *

La Prefettura, il Tribunale, la Procura della Repubblica, la Provincia, i Comuni di Ravenna, Faenza e Lugo, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l'Ufficio Scolastico ambito territoriale di Ravenna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, l'Associazione Linea Rosa, l'Associazione Demetra donne in aiuto, l'Associazione S.O.S. Donna.

PREMESSO

- che il fenomeno della violenza e degli atti persecutori nei confronti delle donne produce un danno immediato sulla vittima e un danno multiforme a lento rilascio nel tempo a carico della vittima, di altre vittime, della società tutta;
- che il maltrattamento nei confronti delle donne non emerge ma anzi tende a rimanere sommerso e di problematica individuazione;
- che pertanto occorre disporre di adeguata formazione di coloro che secondo le più disparate professionalità sono in contatto con le problematiche che possono insorgere all'interno dei nuclei familiari;
- che occorre sviluppare un'azione di coordinamento delle varie competenze al fine di assicurare interventi congrui in tempi utili;
- che occorre favorire l'interazione della rete dei servizi pubblici con l'area giudiziaria, scolastica e del privato sociale allo scopo di mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti nel rispetto di regole condivise;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi del protocollo

- Il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:
- analisi e monitoraggio del fenomeno;
- 

- coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
- formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;
- iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno delle vittime della violenza e di atti persecutori in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di episodi "sentinella";
- definizione di regole condivise nel percorso processuale penale.

L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio provinciale nel medesimo settore.

Art. 2 – Referenti

Ciascuno dei firmatari del presente protocollo si impegna ad individuare e comunicare uno o più referenti per l'attuazione di quanto in esso previsto.

Art. 3 – Iniziative nel settore processuale e penale

La Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica di Ravenna, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno nei rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

In particolare, il Tribunale, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, provvederà a dare comunicazione alla Procura della Repubblica delle cause di separazione giudiziale e divorzio in cui emerge che componenti del nucleo familiare sono stati oggetto di reiterate violenze fisiche o di natura sessuale. Analogamente, provvederà a segnalare le ordinanze cautelari adottate in relazione a condotte astrattamente integranti gli estremi dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis/ter/octies, 612 bis.

Il Tribunale assumerà le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi descritte.

In occasione dell'escussione delle persone vittime di reato nei vari contesti processuali (incidente probatorio, dibattimento etc.), adotterà misure idonee a garantire il rispetto della persona e a scongiurare condizionamenti in danno della stessa, eventualmente ricorrendo, nel caso si tratti di persona minore o comunque affetta da infermità o disturbi della personalità, all'uso di un'aula protetta già predisposta a questi fini.

La Procura della Repubblica assumerà le opportune iniziative finalizzate a garantire la trattazione tempestiva del procedimento, la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda, ed una adeguata formazione, attraverso la costituzione di un gruppo di specializzazione composto da almeno tre sostituti avente ad oggetto la trattazione esclusiva di reati contro le fasce deboli; svolgerà l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive di cui agli allegati; promuoverà l'acquisizione della prova testimoniale della vittima in sede di incidente probatorio, come da indicazioni di cui all'art. 9 del sopra citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, fatte salve eventuali esigenze investigative o di altra natura che impongano una diversa opzione processuale; adotterà ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima; parteciperà ad attività di formazione, anche in contesti interistituzionali.

Art. 4 – Compiti della Prefettura

La Prefettura di Ravenna, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo nella provincia, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel presente protocollo e promovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.

La Prefettura curerà altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

Art. 5 – Compiti dell'Amministrazione Provinciale

La Provincia di Ravenna, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, si impegna a:

- collaborare con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo alla realizzazione di una ampia e ricca offerta di interventi e servizi per l'intero territorio provinciale;
- organizzare iniziative, sia in forma autonoma che congiunta con gli altri soggetti firmatari, volte a promuovere e diffondere la cultura dei diritti all'interno del nucleo familiare e lo stimolo verso l'adozione di specifiche strategie;



- partecipare attivamente alle attività tese a promuovere politiche volte a consolidare e rendere più efficaci le collaborazioni con enti, associazioni, servizi;
- promuovere, coordinare e gestire, anche d'intesa con gli altri soggetti firmatari, momenti e percorsi dedicati per assicurare una adeguata attività di formazione per operatori sociali, sanitari, forze dell'ordine, volontari, insegnanti, al fine di acquisire linguaggi e modalità d'intervento comuni;
- collaborare con l'Ufficio scolastico provinciale e con la Dirigenza scolastica autonoma per promuovere attività di divulgazione e percorsi di educazione della cittadinanza all'interno degli istituti di istruzione;
- diffondere i contenuti del presente protocollo nei confronti dei Comuni della provincia.

Art. 6 – Compiti dei Comuni

Il Comune firmatario del presente protocollo, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, si impegna a:

- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la tutela della donna negli ambiti in cui si sviluppa la sua persona e la sua professionalità;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il contrasto dei maltrattamenti intrafamiliari sulle donne;
- sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti umani fondamentali;
- attivare un primo livello di ascolto e accoglienza fortemente ancorato alla realtà locale;
- collaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle persone che subiscono violenza;
- definire, anche attraverso studi effettuati a livello internazionale, degli indicatori che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento;
- concorrere, anche con l'ausilio della Polizia Municipale all'attuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle situazioni di maltrattamento coordinandosi con le Forze dell'ordine;
- collaborare con l'Ufficio scolastico provinciale e le singole Direzioni scolastiche nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere; la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione del conflitto, promuovendo competenze sul farsi rispettare e sul rispetto dell'altro;
- sviluppare adeguate politiche di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte: chi agisce e chi subisce violenza;



- sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti coinvolti negli eventi di violenza nelle comunità locali ove si sono verificate;
- individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far fronte alla situazione traumatica subita, sia per attivare un sostegno da parte della rete familiare allargata o della comunità in cui vive il maltrattato;
- attivare una relazione di aiuto qualificata con le persone oggetto di violenza, per instaurare la fiducia necessaria affinché la donna collabori attivamente nella costruzione del progetto riabilitativo psicologico e sociale;
- realizzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno;
- sviluppare una progettualità reticolare fra istituzioni pubbliche e terzo settore;
- sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza ed al trattamento di situazioni di conflittualità intrafamiliari realizzando la rete fra servizi socio-sanitari, forze dell'ordine e terzo settore;
- garantire luoghi adeguati per l'accoglienza e la tutela delle situazioni necessarie di protezione;
- mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza per l'emergenza, istituendo una reperibilità dei servizi sociali comunali.

Art. 7 – Compiti dell'Ufficio Scolastico Provinciale

L'Ufficio scolastico provinciale, nell'ambito delle proprie funzioni culturali, educative e formative dei giovani, si impegna a:

- supportare le istituzioni scolastiche autonome per l'approfondimento del tema del maltrattamento della persona in generale;
- diffondere "Linee guida" elaborate negli specifici ambiti attraverso appositi incontri con la Dirigenza Scolastica della scuola di 1° ciclo e secondaria di 2° grado;
- censire i bisogni delle scuole in relazione alla tematica (formazione, attività progettuali, attività operative, informazione, ecc.);
- proporre specifiche azioni formative degli operatori, con valenza provinciale/interdistrettuale, anche d'intesa con gli altri enti e/o con altri operatori delle aree di interesse, al fine di agevolare la collaborazione;
- promuovere e supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche da attuarsi a livello territoriale per sensibilizzare ed informare le componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ausiliario, tecnico ed amministrativo); in particolare assumerà iniziative finalizzate a promuovere, presso i cittadini stranieri residenti in Italia, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela nella materia in trattazione;
- informare le istituzioni scolastiche autonome in merito alle opportunità formative per conoscere il fenomeno del maltrattamento della persona;

- rappresentare tempestivamente all'A.G. e/o alle forze di polizia i fatti di ipotizzata rilevanza penale, in aderenza alle indicazioni di cui all'allegato C;
- divulgare il presente protocollo presso le istituzioni scolastiche;
- sulla base di quanto previsto al precedente art. 6 collaborare con i Comuni nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche dell'identità e dei ruoli sociali, facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione del conflitto, promuovendo competenze su farsi rispettare e rispetto dell'altro.

Art. 8 – Compiti delle Forze dell'Ordine

Le Forze dell'Ordine firmatarie del presente protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, si impegnano a:

- sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di maltrattamento di donne;
- assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente protocollo;
- nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, fornire gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo;
- garantire la pronta disponibilità del referente all'uopo individuato per l'attuazione delle modalità operative del presente protocollo al fine di attivare prontamente la rete di azioni previste dallo stesso;

Art. 9 – Compiti delle Aziende Sanitarie

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna firmataria del presente protocollo anche attraverso i loro distretti, presidi e servizi territoriali, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente protocollo, si impegnano a:

- favorire e partecipare attivamente, oltre alle azioni di prevenzione e di educazione già sviluppate sul territorio, ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo finalizzate agli ambiti sopra descritti, in particolare in stretta sinergia con l'Ufficio Scolastico

Provinciale e gli Enti Locali della provincia nell'ambito del "Piano di zona distrettuale per il Benessere e per la Salute sociale"

- sul piano della formazione: partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare "esperti" della rete, e per iniziative formative in tema di accoglienza e di assistenza appropriata alle donne oggetto di maltrattamenti, abusi, violenza in genere;
- nel campo dell'accoglienza e dell'assistenza: favorire la creazione di un nucleo operativo intraziendale multidisciplinare specializzato nella trattazione dei casi di maltrattamenti e violenza, anche sessuali, in danno di donne, operando in stretta sinergia con gli altri Enti ed Associazioni firmatari del presente protocollo che sia di riferimento nei protocolli di accoglienza e assistenza dei diversi punti della rete, in particolare il pronto soccorso, le Unità Operative di Ginecologia e del Consultorio Familiare;
- adoperarsi affinché, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime dei reati in trattazione, siano rispettate le indicazioni di cui all'allegato B;
- fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e altre diverse risorse e istituzioni.

Art. 10 – Compiti dei Centri Antiviolenza

I centri Antiviolenza, anche attraverso le proprie sedi decentrate, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, si impegna a:

- garantire alle donne maltrattate che giungono ai Centri sostegno e assistenza attraverso:
 - a. colloqui individuali di accoglienza e di sostegno psicologico e relazionale per l'uscita dalla violenza e per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatezza;
 - b. avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità nelle Case di accoglienza;
 - c. avvio alla consulenza legale finalizzata all'informazione della donna circa gli aspetti giuridici della situazione che la coinvolge;
 - d. sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali (avvocati, Forze dell'Ordine, Tribunale), anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;
 - e. mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;
 - f. orientamento per la ricerca del lavoro e della casa;
 - g. eventuale ospitalità temporanea nelle Case di accoglienza per le donne sole e/o con bambini che corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza;
 - h. realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;

- promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza e di atti persecutori nei confronti delle donne, (in particolare la violenza domestica), insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che, nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne vittime di violenza;
- promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno in questione, rivolge alla cittadinanza e dall'opinione pubblica (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);
- provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica;
- promuovere e realizzare percorsi di formazione e orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie superiori al fine di sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti critici di approccio al tema;
- gestire la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri.

Art. 11 – Durata

Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avente carattere sperimentale avrà la durata di due anni, a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Ravenna, 7 ottobre 2011





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

ALLEGATO A

Vademecum per la polizia giudiziaria

In caso di ricezione di denuncia – querela in ordine a maltrattamenti o altre forme di violenza subite dalla persona offesa la Polizia giudiziaria provvederà a trasmettere la C.N.R., nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all'A.G. la tempestiva adozione di provvedimenti rientranti nell'esclusiva competenza giudiziaria, ed altresì al fine di coordinare le scelte investigative e le iniziative a tutela della vittima.

Contestualmente – ove possibile, dopo un preliminare contatto con il magistrato procedente, o altrimenti, ex art. 55 c.p.p. – la polizia giudiziaria dovrà procedere alle attività d'indagine finalizzate ad accertare e ricostruire in modo dettagliato (date, luogo, modalità ecc.) i vari episodi di violenza, minacce, ingiurie, percosse, maltrattamenti ovvero le diverse condotte integranti la nuova fattispecie di stalking, posti in essere nel corso del tempo dall'indagato nei confronti della persona offesa; in particolare, procederà alle attività di seguito specificate:

- assunzione del contributo dichiarativo della denunciante. Sul posto si rappresenta la necessità di acquisire la narrazione dei fatti nel modo più approfondito possibile, enfatizzando quei particolari della condotta o quelle peculiari caratteristiche dei luoghi suscettibili di riscontro, e ciò soprattutto in relazione alla possibilità di acquisire reperti da analizzare in ambiti peritali o qualunque altro elemento idoneo a suffragare la narrazione della persona offesa. In tale prospettiva, va evidenziato quanto segue:
 - a. una corretta ed esaustiva escussione della vittima richiede necessariamente la creazione di un setting che riduca il più possibile il disagio e il senso di vergogna della stessa. E' pertanto della tutto sconsigliabile procedere a tale delicato atto istruttorio alla presenza di numerose persone la cui assistenza all'atto non corrisponde a valutazioni di necessità, ovvero in situazioni di confusione; è invece necessaria la presenza di personale femminile in caso di violenza sessuale.
 - b. evitare qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-querela. Parallelamente, la (doverosa) sensibilità degli operatori non dovrà mai tradursi in suggestioni di alcun tipo, dovendosi assolutamente scongiurare il rischio che la persona offesa percepisca un interesse o una compiacenza dell'operatore rispetto a dichiarazioni accusatorie;
 - c. ricostruire analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza (fisica, psicologica, verbale, sessuale), ovvero le modalità di realizzazione della condotta di stalking, la loro frequenza, i mezzi utilizzati, il contesto nel quale sono stati posti in essere (pubblico, privato,



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

- alla presenza di terzi etc.); laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, chiedere alla vittima se ha sporto denuncia-querela, oppure, in caso negativo, chiedere e verbalizzare le ragioni di tale omessa reazione;
- d. verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a cure mediche: in tal caso accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni ovvero se ne abbia attribuito la causazione a fatti accidentali;
 - e. laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, ovviamente determinanti saranno le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione;
 - f. ove si proceda per reati che consentono intercettazioni telefoniche, acquisire dalla denunciante tutte le indicazioni sulle utenze riferibili alla stessa ed al presunto aggressore; tali utenze potranno altresì essere utilizzate per l'acquisizione di tabulati telefonici;
 - g. pur non sussistendo la necessità, come per le vittime minorenni di abusi sessuali, di attivarsi sul fronte psicodiagnostico, è certamente necessario valutare la personalità della querelante, la coerenza e ragionevolezza delle dichiarazioni, il grado di interesse all'accusa etc.; laddove sia necessario od opportuno, la vittima potrà essere assistita in tali fasi da uno psichiatra o da uno psicologo. Tale ultima eventualità pare peraltro auspicabile anche alla luce nella nuova fattispecie di stalking: come noto, infatti, la sussistenza di tale reato richiede in forma alternativa, la realizzazione di uno fra tre tipi di evento: il perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine; l'alterazione delle abitudini di vita. Mentre è ragionevole ipotizzare che le ultime due tipologie di evento possano essere oggetto di prova all'esito di una ordinaria attività inquirente, al contrario la prova dalla causazione di un "perdurante e grave stato di ansia o di paura" sembra richiedere apporti specialistici di natura diagnostica e prognostica;
 - h. nell'espletamento degli atti istruttori ed anche nel rappresentare le risultanze investigative per qualunque reato tra quelli in trattazione, è sempre importante valutare adeguatamente l'aspetto emozionale della vittima e il contesto relazionale tra quest'ultima e l'aggressore; per esempio, per quanto attiene alla sussistenza di elementi di coartazione che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di violenza sessuale, vi sono situazioni in cui è chiaramente percepibile la sopraffazione della vittima pur non sussistendo, nell'accezione tradizionale, i requisiti della violenza e della minaccia. In tali situazioni, occorre certamente scongiurare il rischio di cadere in un soggettivismo assoluto, destinato ad entrare in collisione con il principio di tassatività ed



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

- anche con quello della responsabilità per fatto proprio colpevole (art. 25 e 27 Cost); ma nello stesso tempo occorre evitare l'asservimento del diritto penale a modelli stereotipati, e verificare, attraverso un'analisi rigorosa del contesto relazionale, se vi sia stata una effettiva menomazione dell'autodeterminazione della vittima.
- attivazione sotto il profilo sanitario, al fine di documentare mediante referto le lesioni o altre malattie suscettibili di rilevazione medico-legale (anche di natura psico-emozionale: grave turbamento, attacchi di ansia etc.);
 - assunzione dei contributi dichiarativi di altre persone che la denunciante indicherà comunque dovessero risultare come informate sui fatti (vicini di casa, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, familiari etc.). I minori dovranno essere escussi, mediante apparecchiatura di videoregistrazione, con l'ausilio di un neuropsichiatria infantile, psicologo dell'età evolutiva o assistente sociale appositamente nominato; si rammenta che ai congiunti dell'indagato è riconosciuta una facoltà di astensione che dovrà essere formalizzata;
 - predisposizione di una scheda personale dell'indagato, con indicazione dei precedenti penali e di polizia, nonché delle segnalazioni e dei controlli compiuti nei riguardi dello stesso, anche per fatti estranei a quelli in trattazione. Verificare altresì se l'indagato abbia fatto ricorso a cure psichiatriche; in caso affermativo, acquisire la documentazione utile. E' infine assolutamente necessario verificare se l'indagato abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282 - quater del c.p.p., introdotto dall'art. 9 del D.L. 11/2009;
 - acquisizione, direttamente dalla persona offesa, ovvero da chiunque la detenga in ogni luogo, dell'eventuale documentazione sanitaria relativa ai maltrattamenti oggetto di indagine e di quegli altri atti comunque ritenuti necessari per una più completa ricostruzione dei fatti per cui si procede (es. relazioni dei Servizi Sociali, c.d. Schede di accoglienza - colloquio dei Centri Antiviolenza, fascicoli fotografici relative alle lesioni subite dalla persona offesa);
 - acquisizione e trasmissione delle eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati presso l'abitazione dell'indagato in occasione di precedenti episodi di maltrattamenti;
 - effettuazione di immediato sopralluogo nell'area pubblica o privata ove la persona offesa asserisce esservi stata consumazione del reato, con conseguente reperimento (se del caso con sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) di tutto il materiale utile ai fini dell'accertamento del fatto e delle responsabilità;



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

- comunicazione alla persona offesa dell'esistenza di strutture di protezione alle quali rivolgersi.
- Disponibilità da parte delle Forze dell'ordine firmatarie a fornire agli altri operatori di Polizia, opportunamente delegati dall'A.G., la documentazione relativa a nuclei familiari oggetto di attività investigativa.
- Impegno di riservatezza a carico di tutti gli operatori di P.G. nei confronti degli organi di stampa, in merito a notizie riguardanti le vittime della violenza.
- Nei verbali, relazioni, comunicazioni redatti non dovrà mai essere indicato il nome e l'indirizzo della struttura ove è stata collocata in emergenza la persona vittima di violenza.

La polizia giudiziaria dovrà astenersi:

- dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti, che potranno eventualmente essere esperiti dopo l'espletamento delle indagini, laddove gli esiti delle stesse consentano una rivalutazione dei fatti;
- dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato, ovviamente ove quest'ultimo non sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale; ciò al fine di tutelare la segretezza investigativa. Si rammenta altresì che qualora il reo sia individuato e si tratti di straniero non identificato, si potrà procedere nelle forme previste dall'art. 349 c.p.p. e si potrà altresì effettuare un prelievo coatto di materiale biologico previa comunicazione e autorizzazione del p.m. - art. 349 comma 2 bis c.p.p..

In caso di richiesta di intervento in loco da parte della vittima o di altri soggetti, l'operatore del 112-113 dovrà:

- acquisire i dati identificativi del soggetto chiamante, e tutte le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico; in particolare, l'operatore dovrà accertare il luogo dal quale proviene la chiamata, l'utenza utilizzata, i fatti costituenti oggetto della segnalazione;
- allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina;
- redigere immediatamente una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisandone i contenuti e riportando eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (rumori, voci concitate, i pianti o grida etc.);
- ove possibile, allegare alla relazione di servizio la trascrizione della telefonata.

L'equipaggio intervenuto dovrà:

- porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di illeciti, ai rumori, alle voci o alle grida percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere riportate nell'annotazione di PG che si provvederà a redigere;



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

- accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori; laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare la loro collocazione e le loro condizioni di salute. Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;
- all'interno dell'immobile, rilevare ed evidenziare con attenzione lo stato dei luoghi, avendo cura di documentare, in forma scritta ovvero (auspicabilmente) mediante rilievi video/fotografici, ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento;
- verificare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone presenti; in particolare accertare se la persona offesa presenti segni di lesioni, se gli indumenti siano integri, se stia piangendo o manifesti in qualunque modo la propria paura nei confronti dell'aggressore (per esempio tremando, nascondendosi dietro il personale intervenuto, etc.). Tali circostanze dovranno ovviamente essere riportate nell'annotazione di PG che verrà successivamente redatta;
- verificare attentamente le condizioni del soggetto indicato quale responsabile dell'azione aggressiva: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di ebbrezza, se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate avendo cura di precisare se abbiano un senso o siano espressione di una alterazione;
- raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della p.o. e delle altre persone informate sui fatti (familiari e vicini di casa, ed anche il soggetto autore della richiesta di intervento. Una speciale attenzione va riservata ai congiunti della persona incolpata le cui eventuali dichiarazioni accusatorie potrebbero garantire una maggiore attendibilità) su quanto accaduto, accertando subito, ove si ipotizzino maltrattamenti, se trattasi di episodio isolato: laddove emergano elementi idonei a comprovare la reiterazione delle condotte aggressive, si potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza del responsabile, e dette dichiarazioni dovranno essere oggetto di tempestiva formalizzazione. Le dichiarazioni della persona offesa dovranno essere acquisite nel rispetto delle indicazioni sub A). Ove si trattasse di episodio di stalking ovvero di abusi sessuali, si procederà all'arresto facoltativo o obbligatorio in presenza dei presupposti previsti dal codice di rito;
- procedere al sequestro di tutto quanto ritenuto utile;
- adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla p.o.; acquisire (o assicurarsi che vengano acquisiti) i reperti di natura biologica, chimica e di qualunque altra natura, che dovranno essere adeguatamente conservati ed immediatamente posti a disposizione della magistratura



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

inquirente, per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici;

- ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile, proporre soluzioni tutelanti alla p.o. maggiorenne, e fornire alla vittima i recapiti del centro antiviolenza; valutare, nel caso di p.o. minorenni, l'adozione di eventuali provvedimenti ex art. 403 c.c.;
- acquisire dalla p.o. tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- acquisire eventuali precedenti denunce-querelle presentate dalla p.o.;
- trasmettere la CNR così redatta entro le 24 ore (se vi è arresto) o comunque nel più breve tempo possibile.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

ALLEGATO B

Vademecum per gli operatori sanitari

Nella trattazione dei reati oggetto del presente protocollo, un ruolo di assoluta importanza va attribuito alla visita della persona offesa, il cui contenuto informativo va ben oltre la redazione del referto attestante eventuali obiettività riscontrate. Poiché infatti il percorso terapeutico necessariamente si interseca con quello processuale penale, nell'esercizio della professione sanitaria è necessario attenersi a talune regole, il cui rispetto condiziona l'efficacia della tutela penale. In particolare:

- laddove la prestazione sanitaria sia richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali, o comunque più in generale, in relazione a traumatismi non accidentali (maltrattamenti, lesioni etc.), è assolutamente opportuno che la visita venga effettuata nel modo più completo possibile, rilevando ogni minima traccia, documentando quanto riscontrato con accurate riprese fotografiche, formulando giudizi di natura diagnostica e prognostica;
- è estremamente utile, già nella prima fase investigativa, verificare la compatibilità tra le obiettività riscontrate e le dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alla genesi e alla collocazione temporale delle stesse;
- nel caso in cui si ipotizzi la consumazione di reati sessuali, si dovrà procedere ad accertamenti in ordine alla sussistenza di patologie a trasmissione sessuale;
- ove ne sussistano i presupposti, si provvederà all'acquisizione di reperti da sottoporre separatamente ad accertamenti biologici, chimici e di altro genere; tali reperti dovranno essere adeguatamente custoditi, e tale acquisizione dovrà immediatamente essere rappresentata all'AG ovvero alla Polizia Giudiziaria, per gli adempimenti previsti dalla disciplina processuale;
- una speciale attenzione dovrà essere assicurata alla raccolta anamnestica: molto spesso infatti, la prima narrazione della vittima in ordine al reato subito viene effettuata dinanzi al medico che procede alla visita. In tale contesto, è del tutto opportuno che il referto descriva non solo le obiettività fisiche, ma anche la condizione psicologica della persona offesa;
- il referto dovrà riportare una descrizione quanto più possibile dettagliata e precisa delle dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alle modalità dell'aggressione e al numero di aggressori; se è vero infatti per un verso che una compiuta narrazione del fatto rientra principalmente nelle attribuzioni degli organi inquirenti (magistratura e polizia giudiziaria), è altrettanto vero che una descrizione sciatta e imprecisa delle dichiarazioni della vittima nel referto attestante la sussistenza di lesioni sarà certamente oggetto di



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

strumentalizzazione in sede giudiziaria da parte di coloro che saranno chiamati a rispondere del fatto di reato;

- ove le condizioni psicologiche della vittima siano di evidente vulnerabilità, sarà opportuno chiedere l'assistenza di uno psicologo all'effettuazione della visita medica: la "gestione" della vittima di violenza, specie se di natura sessuale, costituisce infatti un problema complesso, da affrontare attraverso competenze interdisciplinari. Tale assistenza è peraltro irrinunciabile laddove la vittima dell'abuso sia persona di età minore;
- il personale sanitario avrà cura di verificare, tramite le banche dati, eventuali precedenti richieste di assistenza da parte della stessa persona offesa per fatti analoghi; a tal fine, provvederà a trasmettere al posto di polizia della locale struttura ospedaliera la segnalazione dell'intervento e relativa documentazione;
- il personale sanitario provvederà ad informare la vittima in ordine agli strumenti di tutela, come da indicazioni di cui agli artt. 10 e 12 del presente protocollo.

Tutti i punti sopra esposti vedono il coinvolgimento sia dei Servizi Sanitari ospedalieri che per l'area adulti sono riferibili alle Unità Operative di Pronto Soccorso e di Ginecologia, sia dei Servizi Sanitari territoriali rappresentati principalmente dalle Unità Operative C. Familiare, Salute Mentale e dai Medici di Medicina Generale operanti nell'ambito delle Cure primarie.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

ALLEGATO C

Vademecum per gli operatori scolastici

Tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblicistiche ex artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a procedere a segnalare all'A.G. i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui agli artt. 361, 362 c.p.

L'obbligo di denuncia non è soggetto a delibazioni preventive in ordine alla sua fondatezza.

Tale obbligo non è limitato ai soli casi in cui persona offesa sia la persona che frequenta l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, talune ipotesi di violenza sessuale), provvederà a darne comunicazione all'A.G., ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (forze dell'ordine, servizi sociali etc). Redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate le circostanze che hanno comportato l'emersione dell'illecito; tali elementi saranno descritti in modo oggettivo, evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni.

Anche in presenza di reati procedibili a querela di parte (ad esempio, in caso di stalking, ovvero di lesioni con prognosi verosimilmente inferiore a gg. 20), l'operatore scolastico si rivolgerà agli organi sopra richiamati al fine di consentire l'attivazione della tutela della vittima. Si rappresenta che, laddove sussista un pericolo di pregiudizio per la persona che frequenta l'istituto scolastico derivante dalla possibile consumazione di reati in suo danno, l'inerzia degli insegnanti che abbiano percepito tale condizione di rischio può integrare la fattispecie di cui all'art. 328 c.p.(Omissione)

Tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- al responsabile del servizio sociale competente;
- agli organi di polizia giudiziaria;
- alla Procura della Repubblica.

L'operatore scolastico dovrà:

- evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente in ordine ai fatti appresi e all'avvenuta segnalazione;
- evitare di informare la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali;
- evitare qualunque indagine conoscitiva in ordine alla veridicità dei fatti.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

- Il dirigente scolastico dell'Istituto nell'ambito del quale l'operatore scolastico abbia appreso la notizia di un fatto di violenza di genere, offrirà la disponibilità alla P.G. di un locale riservato ove svolgere l'ascolto della vittima.

FIRMA

Il Prefetto

Il Presidente della Provincia

Il Sindaco di Ravenna

Il Sindaco di Faenza

Il Sindaco di Lugo

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Questore di Ravenna

Il Comandante Prov.le Carabinieri

Il Comandante Prov.le Guardia di Finanza

Il Dirigente Ufficio XV Scolastico

Il Direttore A.U.S.L. di Ravenna

Il Presidente Linea Rosa

Il Presidente Demetra Donne in Aiuto

Il Presidente S.O.S. Donna

Maria Chiara Campodoni

Per me

Giuseppe Rocca

Cal Campio

Paolo Pizzolo

Desiderio Pagnone

